



CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

Delibera n. 39/2015/SRCPIE/PRSE

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati:

| | | |
|----------|--------------------------|----------------------|
| Dott. | Mario PISCHEDDA | Presidente |
| Dott. | Giuseppe Maria MEZZAPESA | Consigliere relatore |
| Dott.ssa | Alessandra OLESSINA | Primo referendario |
| Dott. | Massimo VALERO | Primo referendario |
| Dott. | Adriano GRIBAUDO | Primo referendario |
| Dott. | Cristiano BALDI | Referendario |

Nell'adunanza del giorno 10 marzo 2015;

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Vista la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'Ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Vista la Legge 21 marzo 1953, n. 161, contenente modificazioni al predetto Testo unico;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

Visto il Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Vista la deliberazione n. 14/2000 e s.m.i. delle Sezioni riunite della Corte dei conti, adottata nell'adunanza del 16 giugno 2000, concernente il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, come modificato, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 del 19 giugno 2008;

Vista la delibera della Sezione delle Autonomie, n. 11/SEZAUT/2014/INPR, che ha approvato le linee-guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 (Legge finanziaria per il 2006), gli Organi di

revisione economico-finanziaria degli Enti locali nella predisposizione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2013 ed i relativi questionari;

Vista la relazione sul rendiconto relativo all'esercizio 2013, redatta dall'Organo di revisione del **Comune di La Loggia (TO)**, ai sensi del citato art. 1, commi 166 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Vista la richiesta di deferimento del Magistrato Istruttore;

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente di questa Sezione di controllo ha convocato la Sezione per l'odierna seduta;

Udito il Magistrato Istruttore Giuseppe Maria Mezzapesa;

Premesso

La legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, comma 166 ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, *"ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica"*, svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, i bilanci di previsione ed i rendiconti.

Giova precisare che la magistratura contabile ha sviluppato le verifiche sulla gestione finanziaria degli Enti locali, in linea con le previsioni contenute nell'art. 7, comma 7, della legge 6 giugno 2003, n. 131, quale controllo ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, che ha la caratteristica di finalizzare le verifiche della magistratura contabile all'adozione di effettive misure correttive da parte degli Enti interessati.

L'art 3, comma 1 lett. e) del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha introdotto nel TUEL l'art. 148-bis, significativamente intitolato *"Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali"*, il quale prevede che *"Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti"*. Ai fini della verifica in questione la magistratura contabile deve accertare che *"i rendiconti degli enti locali*

tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente".

Inoltre, in base all'art. 148 bis, comma 3, del TUEL, introdotto dal citato d.l. n. 174 del 2012, qualora le Sezioni regionali della Corte accertino la sussistenza *"di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno"* gli Enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, *"i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio"*, e a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati in modo che la magistratura contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi siano idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o di esito negativo della valutazione *"è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria"*.

Come precisato dalla Corte Costituzionale (nella sentenza n. 60/2013 e ribadito nelle successive sentenze n. 39/2014 e 40/2014), l'art. 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266 del 2005 e l'art. 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del d.l. n. 174 del 2012, hanno istituito ulteriori tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, diretti ad evitare danni irreparabili agli equilibri di bilancio. Tali controlli si collocano, pertanto, su un piano nettamente distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa di natura collaborativa, almeno per quel che riguarda gli esiti del controllo spettante alla Corte dei conti sulla legittimità e sulla regolarità dei conti.

Queste verifiche sui bilanci degli enti territoriali sono compatibili con l'autonomia di Regioni, Province e Comuni. Alla Corte dei conti, infatti, quale magistratura neutrale ed indipendente, è attribuito il vaglio sull'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche a tutela dell'unità economica della Repubblica, in riferimento ai parametri costituzionali (artt. 81, 119 e 120 Cost.) e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (artt. 11 e 117, primo comma, Cost.). Il presidio di questa Corte assume ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale) che, al novellato art. 97 Cost. richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni ad

assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea.

Tanto premesso, ritiene la Sezione che, qualora le irregolarità esaminate non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della delibera prevista dall'art. 148 bis., co. 3 del TUEL, il complessivo ruolo assegnato dal legislatore alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, avuto anche riguardo alla previsione contenuta nell'art. 7, comma 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, suggerisce di segnalare comunque agli Enti anche irregolarità contabili non gravi o meri sintomi di precarietà, soprattutto se accompagnate e potenziate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun Ente.

In ogni caso, l'Ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni che ha ricevuto ed a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento.

L'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

Considerato

Dall'esame della relazione, redatta ai sensi dell'art. 1, commi 166 e segg. della legge 23 dicembre 2005, n. 266 dal Revisore dei conti del Comune di **La Loggia (TO)**, relativa al rendiconto dell'esercizio 2013 e dalla successiva istruttoria sono emerse alcune criticità, formalmente segnalate all'Ente, invitandolo a fornire le proprie deduzioni ed ulteriori chiarimenti, che sono pervenuti con nota prot. n. 2181 del 20 febbraio 2015, a firma del Sindaco e del Revisore dei conti.

Il Magistrato Istruttore, valutate le complessive risultanze dell'attività istruttoria, ha ritenuto sussistenti i presupposti per l'esame collegiale della situazione ed ha chiesto al Presidente della Sezione di fissare, a tal fine, apposita adunanza.

Ritenuto

1.1. Dal questionario trasmesso dall'organo di revisione è emersa la presenza di residui passivi del titolo II, non movimentati per più di tre anni, per i quali al 31 dicembre 2013 non risultava l'affidamento dei lavori.

A riguardo l'organo di revisione ha precisato, nelle note al questionario, che l'affidamento di alcuni lavori è stato effettuato nel 2014. Si sono comunque richiesti ulteriori chiarimenti, anche in merito alla fonte di finanziamento di tali residui,

denotando il ritardo nell'impiego delle risorse una gestione non economica delle medesime.

Analogamente a quanto già segnalato da questa Sezione in sede di analisi dei rendiconti 2011 e 2012 (cfr. rispettivamente le delibere n. 215/2013 del 25/5/2013 e n. 139/2014 del 1/7/2014), si è anche rilevato che il totale dei residui passivi è superiore al totale dei residui attivi per oltre 1,1 milioni di euro; più nel dettaglio tale differenza origina dalla parte in conto capitale per oltre 654.000 (residui passivi del titolo II euro 670.229; residui attivi del titolo IV e V delle entrate euro 16.000).

In sede istruttoria già si è riscontrato che l'Ente, con la delibera consiliare n. 31 del 3/10/2014 (trasmessa alla Sezione con nota prot. n. 11261 del 23/10/2014), di presa d'atto della sopra citata deliberazione della Sezione n. 139/2014 di esame del rendiconto 2012, ha eliminato residui passivi in conto capitale relativi ad opere per le quali non era iniziata la fase di progettazione, per euro 964.557. Ciononostante - con riferimento agli esercizi anteriori all'anno 2009, ed alla parte in conto capitale - lo squilibrio risulta superiore a 209.000 euro, come già rilevato nel precedente esercizio (circa 240.000 euro con riferimento ai residui di pari anzianità), ma in miglioramento rispetto ai dati relativi al consuntivo 2011 (oltre 1,2 milioni di euro sempre con riferimento ai residui di analoga anzianità).

Come già rilevato, tale circostanza, anche in considerazione di quanto segnalato in merito a residui passivi del titolo II non movimentati per più di tre anni, in presenza peraltro di un considerevole ammontare del fondo di cassa (oltre 6,4 milioni di euro), è apparso indice di criticità nelle procedure di pagamento dei debiti dell'Ente, con conseguenze sul "sostanziale" rispetto dei vincoli inerenti il "Patto di Stabilità".

1.2. Nella nota di risposta alla richiesta istruttoria, il Comune ha precisato che fra i residui passivi del titolo II quello di maggior importo deriva da una determina in data 28/12/2000 con la quale *"venivano prenotati svariati impegni di spesa ai fini della conservazione di tali somme tra i residui passivi, ricorrendone i requisiti previsti dal Regolamento di contabilità. Fra questi, rileva in particolar modo quello di 300.000.000 di lire (euro 154.927,07) per la messa in sicurezza della scuola elementare. La fonte di finanziamento di tali residui sono gli oneri di urbanizzazione incassati nell'anno 2000 in aumento del 56,12% rispetto all'anno precedente. Nel corso del 2013 si è provveduto ad affidare un incarico per la progettazione delle opere citate, mentre nel corso del 2014 sono stati affidati ulteriori lavori della stessa natura. Tali lavori non sono stati eseguiti in precedenza anche per via dei vincoli imposti dal patto di stabilità"*.

In ordine all'anzianità dei residui in conto capitale, l'Ente dichiara che *"in occasione del riaccertamento "ordinario" dei residui, propedeutico all'approvazione del rendiconto di gestione 2014, si provvederà ad eliminare i residui passivi in conto capitale di maggiore anzianità relativi ad opere per le quali non è ancora iniziata la fase di progettazione, in vista anche del riaccertamento straordinario dei residui, previsto dal d.lgs. 118/2011. Nel mese di gennaio è stato pagata una quota di euro 47.491,24. Si prevede quindi una consistente riduzione dei residui passivi ante 2009, intorno ai 137.650,00 euro. Relativamente ai residui passivi in conto capitale originatisi in anni successivi al 2009, gli stessi saranno oggetto di attenta valutazione sia in occasione del riaccertamento ordinario, che in quello straordinario, mantenendo pertanto solo quelli che rappresentano effettivamente dei debiti per l'amministrazione, da pagarsi al ricevimento della fattura. Per tutti gli altri si procederà al loro stralcio dal bilancio, confluendo così in avanzo vincolato"*.

1.3. La Sezione, nel prendere atto di quanto riferito dall'Ente evidenzia comunque la sostanziale sussistenza delle criticità rilevate al punto 1.1, e richiama l'Ente in ordine alla necessità di effettuare una adeguata revisione dei residui secondo le regole "ordinarie", al fine di pervenire ad una determinazione dei residui e del risultato di amministrazione conforme all'ordinamento contabile sulla quale potrà operare "il riaccertamento straordinario".

2. Alla luce di tutto quanto sin qui esposto, la Sezione ritiene necessario segnalare le criticità rilevate al fine di evitare che la loro mancata correzione possa causare nel tempo una gestione non economica delle risorse ovvero situazioni di squilibrio. Si ritiene peraltro sufficiente e congruo riservarsi le verifiche sull'osservanza delle predette indicazioni nell'ambito delle procedure ordinarie di controllo che verranno eseguite.

Per completezza si evidenzia che nella scheda di sintesi erano state segnalate altre criticità che, alla luce delle deduzioni fornite dall'amministrazione, possono ritenersi al momento superate.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Piemonte,

INVITA

l'amministrazione comunale di **La Loggia (TO)** ad ottemperare a quanto segnalato e in particolare:

- ad adottare misure utili ad assicurare una gestione più efficiente delle risorse, assicurando un equilibrio tra l'esigenza di garantire la tempestività dei pagamenti ed il rispetto del Patto di stabilità;
- a procedere ad una adeguata revisione dei residui secondo le regole "ordinarie".

DISPONE

che la presente deliberazione sia trasmessa al Presidente del Consiglio comunale, al Sindaco ed all'Organo di Revisione dei conti del Comune di **La Loggia (TO)**.

Rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente delibera sul sito internet istituzionale ai sensi degli articoli 2 e 31 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Così deliberato in Torino nell'adunanza del 10 marzo 2015.

Il Relatore
Giuseppe Maria Mezzapesa

Il Presidente
Mario Pischedda

Depositata in Segreteria **13 MAR. 2015**

Il Funzionario preposto
Federico SOLA